

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

e col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1998

—————

Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con  
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 9

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si fonda sulle conclusioni cui è pervenuta la Commissione di studio per la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 dicembre 1997 e che ha consegnato la propria relazione il 16 aprile 1998.

Tali conclusioni sono state sottoposte da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale alle parti sociali, con le quali sono stati approfonditi numerosi profili e ciò ha consentito quindi di giungere alle proposte che seguono.

In particolare, il Governo ritiene di poter condividere i tre punti fondamentali su cui si basa la prospettazione avanzata dalla Commissione:

a) la configurazione di un rapporto di lavoro nell'ambito di uno schema negoziale di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale;

b) la facoltà di scelta della cooperativa fra le varie tipologie di lavoro associato, subordinato o altro;

c) un sistema di controllo esterno della congruità di tali scelte.

La condivisa opportunità di addivenire ad una disciplina non invasiva dell'autonomia contrattuale, ma anzi ispirata al principio di libertà delle parti, non può tuttavia significare l'affermazione di una libertà assoluta e incondizionata. Essa deve essere intesa in senso relativo dovendo restare soggetta a momenti di verifica, di controllo, quindi di validazione e di certificazione.

Occorre considerare ancora in proposito che la realtà della cooperazione di lavoro è varia e complessa, dipendendo la sua morfologia da molti fattori. Ridurre schematicamente

questa articolata situazione al solo lavoro associato (il socio lavoratore imprenditore di se stesso), ovvero al lavoro subordinato, significa non cogliere appieno l'originalità della formula cooperativa, anche tenendo conto delle dimensioni aziendali assai diversificate. È dunque necessario vagliare attentamente caso per caso le circostanze e le modalità in cui può in concreto avvenire l'esecuzione dell'attività lavorativa. Questa potenziale varietà di scelte rende indispensabile inquadrare il lavoro in cooperativa come fattispecie riconducibile ad un rapporto di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale. Solo in tal modo la cooperativa potrà dotarsi dell'assetto negoziale più confacente al proprio funzionamento al fine di perseguire più efficacemente le finalità mutualistiche.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce il campo di applicazione del provvedimento, precisando che sono comprese le cooperative nelle quali lo scopo mutualistico venga perseguito mediante attività lavorativa da parte del socio, in ragione di quanto previsto dallo statuto o dal regolamento. I soci lavoratori di cooperativa vedono riconosciuto un ruolo attivo nella gestione dell'impresa, nell'elaborazione dei programmi di sviluppo, nella formazione del capitale sociale con partecipazione al rischio di impresa, avendo l'obbligo di contribuire con le proprie capacità professionali.

L'ultimo comma dell'articolo 1 sancisce il principio della duplicità dei rapporti contrattuali in capo al socio della cooperativa di lavoro che, in aggiunta a quello associativo, potrà stipulare innanzitutto un contratto di lavoro subordinato ed eventualmente anche di altro tipo, ai sensi di quanto previsto nel regolamento. Dalla scelta effettuata

e dall'instaurazione dei diversi rapporti di lavoro scaturiscono automaticamente i relativi effetti fiscali e previdenziali, fermo restando quanto disposto dal testo unico per le imposte sui redditi, nonchè dalla normativa previdenziale in materia di lavoro autonomo e subordinato.

L'articolo 2 prescrive che anche ai soci di cooperative di lavoro si applicano alcuni articoli dello Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) in materia di libertà sindacale. Per quanto riguarda le modalità di esercizio dei diritti sindacali, la norma rinvia ad intese fra le parti sociali, da realizzarsi attraverso contratti o accordi conclusi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

L'articolo 3, in materia di trattamento retributivo, prevede che le cooperative di lavoro corrispondano ai soci lavoratori trattamenti economici non inferiori ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine. Qualora la forma contrattuale dedotta negozialmente sia diversa dal lavoro subordinato, la cooperativa dovrà far riferimento ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 consente inoltre che l'assemblea deliberi trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 1 sia a titolo di maggiorazione retributiva, tenuto conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile, sia, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei precedenti trattamenti retributivi, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Per quanto concerne il regime previdenziale, l'articolo 4 ribadisce, anche in questo ambito, il principio della duplicità dei rapporti e dispone conseguentemente che la disciplina fiscale e previdenziale in concreto applicabile dovrà essere quella prevista in

relazione alla tipologia contrattuale in concreto dedotta negozialmente per regolare l'attività lavorativa prestata dal socio. Per quanto attiene invece alla posizione del socio lavoratore dipendente, viene precisato che i trattamenti economici di cui all'articolo 3 (salvo quelli deliberati dall'assemblea a titolo di ristorno) costituiscono, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente, ponendo così fine a tutte le controversie interpretative relative al trattamento dei redditi percepiti dai soci lavoratori. La disposizione conferma l'attuale regime di imponibilità ai fini previdenziali e assistenziali, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, disposizione richiamata dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, anche per i soci lavoratori di cooperative e che prevede l'obbligo della contribuzione su retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali. L'esclusione, prevista dal comma 2, dall'imponibile previdenziale dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), non comporta quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Quanto, infine, alle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, viene prevista una delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una disciplina previdenziale tenuto conto dei principi fissati negli accordi intervenuti tra le parti.

L'articolo 5 dispone in materia di normative che, riguardando la disciplina dell'attività lavorativa, si intendono applicabili al socio lavoratore, nell'ovvio presupposto che le prestazioni avvengano sulla base di uno schema negoziale di lavoro dipendente. Al trattamento economico del socio lavoratore di cooperativa avente natura retributiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*), si applicano quindi l'articolo 2120 del

codice civile, l'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonchè gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. Come norma di interpretazione autentica è esteso ai soci lavoratori di cooperative di lavoro anche l'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, sempre nei limiti del trattamento economico avente natura retributiva di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*). Viene inoltre affermato il principio generale secondo cui le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario e la promozione dell'impiego si intendono applicabili anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti, sia pur nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa. Tale formulazione, di carattere ricognitivo, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a confermare le vigenti disposizioni applicabili ai soci lavoratori in materia di mantenimento dell'occupazione (quali gli sgravi per il Sud), di promozione dell'impiego (quali gli incentivi per il Sud, il *part-time*, i benefici previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236), nonchè in materia di garanzia del salario (disciplina del trattamento fine rapporto, cassa integrazione, indennità di disoccupazione e mobilità).

A prescindere comunque dalla tipologia di lavoro dedotta contrattualmente dalla cooperativa e dal socio, il comma 4 dell'articolo 5 sancisce che le controversie eventualmente insorte tra le parti rientrano tra quelle previste dall'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile. Al fine di promuovere la risoluzione delle controversie in sede arbitrale, si dispone che lo statuto possa prevedere una procedura ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile nell'ambito della quale la composizione del collegio arbitrale preveda una rappresentanza paritetica delle parti.

L'articolo 6 conferisce al Governo la delega ad emanare disposizioni di legge in materia di certificazione dei rapporti di la-

voro instaurati dalla cooperativa, al fine di operare il necessario controllo dell'ulteriore attività contrattuale posta in essere dalla cooperativa e dal socio successivamente a quella iniziale di tipo associativo. Vengono pertanto individuati alcuni principi e criteri direttivi in base ai quali esercitare la delega stessa. Ai sensi del comma 1, lettera *a*), il regolamento oggetto di certificazione deve disciplinare le tipologie di rapporto in base alle quali vengono rese le prestazioni dei soci, prevedendo una disciplina che tenga conto della contrattazione collettiva applicabile. A seconda che il rapporto sia di lavoro subordinato, ovvero ricorrano altri tipi di rapporto di lavoro, la delega al Governo prevede l'emanazione di norme che vincolino la certificazione del regolamento alla puntuale disciplina di alcune materie e istituti elencati (modalità di attribuzione di qualifiche e mansioni, orari e riposi, regime disciplinare, ipotesi di recesso).

Precipuo oggetto di certificazione sono anche ipotesi in base alle quali, al fine di promuovere nuova imprenditorialità ovvero di salvaguardare i livelli occupazionali, rispettivamente nelle cooperative di nuova costituzione ovvero in quelle che versino in stato di crisi aziendale, l'assemblea della cooperativa possa deliberare un piano di avviamento ovvero di crisi aziendale (articolo 6, comma 1, lettera *b*) e *c*). Tali piani infatti potranno comportare la riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci previsti dall'articolo 2 e in questo periodo è vietata la distribuzione tra i soci di eventuali utili conseguiti nella gestione dell'impresa (articolo 6, comma 1, lettera *c*).

Per quanto attiene alla procedura di certificazione, l'articolo 6, comma 1, lettera *e*), nel dettare i principi della delega richiede che l'organo preposto venga individuato nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ovvero in un ente bila-

terale istituito dai contratti o accordi collettivi dalle predette organizzazioni. L'istituzione di tali organismi non comporta comunque oneri di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Qualora insorga una controversia tra le parti circa la corrispondenza da un lato tra l'attività svolta in concreto e le modalità effettive della prestazione e dall'altro la documentazione contrattuale oggetto della certificazione, anche in ordine alla qualificazione del rapporto, l'articolo 6, comma 1, lettera g), prevede tra i principi della delega l'obbligo delle parti di esperire un tentativo di conciliazione. Esse dovranno rivolgersi all'organismo competente per la certificazione, fermo restando il diritto di adire successivamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, che si esprimerà anche tenendo conto del comportamento delle parti durante lo stesso tentativo di conciliazione.

Del valore della certificazione si occupa l'articolo 6, comma 1, lettera h), che inserisce tra i principi di delega, sul piano probatorio, l'opponibilità ai terzi solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento e quanto di fatto realizzato nello svolgimento della prestazione lavorativa.

L'articolo 6, commi 2 e 3, contiene disposizioni relative ad ulteriori modalità procedurali previste a carico del Governo nell'esercizio della potestà di delega conferitagli dalla norma in parola.

Con la previsione di cui all'articolo 7 viene conferita al Governo la delega ad emanare disposizioni di legge in materia di ammodernamento e riordino della disciplina relativa ai controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con l'obiettivo da un lato di rendere più efficace ed incisiva l'attività e dall'altro di valorizzare il ruolo delle associazioni nazionali di rappresentanza della categoria, al fine di rafforzare il principio di autotutela e autogoverno del movimento cooperativo.

Vengono pertanto individuati principi e criteri direttivi volti al riordino della disci-

plina relativa al funzionamento degli organi di controllo interno della società cooperativa (lettera a) e viene altresì prevista l'istituzione di un albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia, e tenuto presso le Direzioni provinciali del lavoro, che sostituisce l'attuale registro prefettizio delle società cooperative (lettera m).

Per quanto attiene più specificatamente l'attività di vigilanza, viene ribadita la natura particolare dell'ispezione nei confronti dell'organismo cooperativo, finalizzata prevalentemente a fornire suggerimenti e consigli per migliorare la gestione societaria e a verificare l'effettiva sussistenza della natura mutualistica (lettera b).

Relativamente agli aspetti organizzativi, viene riconfermata la competenza delle associazioni nazionali del movimento cooperativo a procedere alle revisioni ordinarie nei confronti degli associati e viene prevista la possibilità, previa stipula di una apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di effettuare tali revisioni anche nei confronti delle società non aderenti ad alcuna associazione (lettere c e d).

Resta ferma, invece, la competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a procedere ad ispezioni straordinarie a campione, per esaminare particolari problematiche emergenti dalle revisioni ordinarie o qualora se ne ravvisi l'opportunità (lettera e).

Sempre in tema di vigilanza vengono fissati principi volti a specificare le finalità e le differenze fra le diverse forme di controllo, al fine di evitare il fenomeno della sovrapposizione e della duplicazione degli interventi, non trascurando, inoltre, il necessario principio di «economicità» che deve caratterizzare anche tale funzione di controllo (lettera i).

Viene previsto, infine, l'adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo, anche in relazione ai delicati compiti di

vigilanza che possono essere affidati alle stesse nei confronti delle società non aderenti (lettera l).

Non comportando il presente provvedimento oneri aggiuntivi sulla finanza pubblica, non si procede alla redazione della relazione tecnica.

\* \* \*

Il presente provvedimento, oltre a procedere ad una revisione della legislazione in materia cooperativistica, affronta in particolare la problematica relativa all'inquadramento della prestazione lavorativa resa dal socio lavoratore. Si discute infatti, da tempo, se il rapporto di lavoro di un lavoratore socio di una cooperativa di lavoro sia di natura associativa, ovvero sia riconducibile allo schema tradizionale della subordinazione. In questo ambito, a fronte di una dottrina tendenzialmente schierata a favore della cumulabilità in capo al socio lavoratore di un duplice rapporto contrattuale, si è collocato l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità, imperniato sull'esistenza di un unico rapporto contrattuale, di natura societaria, in capo al socio lavoratore, nonostante che in ambito dottrinario, come già accennato, siano state riconosciute al lavoro in cooperativa le caratteristiche di un contratto di lavoro subordinato, con la relativa applicabilità degli istituti tipici di quest'ultimo, compreso lo statuto dei lavoratori. Le conseguenze di tale impostazione comportano, ad esempio, che il socio lavoratore non possa vantare per le proprie prestazioni lavorative un credito di lavoro, ma un diritto all'utile, che le eventuali controversie fra socio e cooperativa sono devolute al giudice ordinario e la mancata applicabilità della tutela nei confronti dei licenziamenti. A fronte di tale impostazione va sottolineato, però, come gli orientamenti legislativi più recenti abbiano, d'altro lato, rafforzato la tesi della prestazione lavorativa del socio nell'ambito di un contratto ulteriore rispetto a quello sociale, applicando inizialmente a questi lavoratori

il trattamento previdenziale e assicurativo, cui si sono aggiunte disposizioni in tema di cassa integrazione guadagni, licenziamenti collettivi, indennità di mobilità e da ultimo, sia pur con circolari e sentenze, anche il contratto di lavoro *part-time*.

La soluzione adottata con il presente provvedimento tenta di risolvere tale dissidio interpretativo, muovendo dalla considerazione che la realtà della cooperazione di lavoro è estremamente varia e complessa, dipendendo la sua morfologia da molti fattori. Ridurre questa articolata situazione al solo lavoro associato, ovvero a quello subordinato, significa non cogliere pienamente l'originalità della formula cooperativa, anche in considerazione delle dimensioni assai diversificate delle stesse cooperative. Ciò comporta la necessità di vagliare attentamente caso per caso le circostanze e le modalità in cui può avvenire l'esecuzione dell'attività lavorativa, per poi consentire alla cooperativa stessa, in piena autonomia, di dotarsi dell'assetto negoziale più confacente al proprio funzionamento, al fine di perseguire più efficacemente le proprie finalità mutualistiche (articolo 1, comma 3).

Le conseguenze di tale assetto portano a configurare il rapporto di lavoro nell'ambito di uno schema negoziale di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale e a consentire la facoltà di scelta alla cooperativa fra le varie tipologie di lavoro associato, subordinato o altro. Da tale scelta, inoltre, conseguono gli effetti previdenziali e fiscali tipici delle diverse fattispecie contrattuali. Il nodo fondamentale di tale impostazione, che lascia in sostanza libera la cooperativa di scegliere il tipo di rapporto di lavoro da utilizzare, si sposta, quindi, sul sistema di controllo, di validazione e di certificazione della formula utilizzata, affidato all'organo pubblico o all'ente bilaterale di fonte contrattuale (articolo 6).

Fra le finalità del provvedimento, inoltre, c'è anche quella di disegnare un quadro, il più organico e sistematico possibile, della disciplina in materia, che ha visto nel tem-

po lo stratificarsi di una serie di interventi normativi diversi e settoriali. Da qui la previsione, di esplicite disposizioni concernenti il riconoscimento dei diritti sindacali per i soci lavoratori (articolo 2), il trattamento previdenziale dei redditi percepiti (articolo 4), nonché, per i soci dipendenti, la sostanziale equiparazione, sia pur nell'ambito della disciplina vigente, con i lavoratori subordinati (articolo 5).

A quest'ultimo proposito, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, con la quale si ribadisce la previsione già contenuta nell'articolo 24, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e che interviene a risolvere la problematica del trattamento di fine rapporto per i soci lavoratori dipendenti, già oggetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 334 del 20 luglio 1995 e n. 30 del 12 febbraio 1996. Con tali sentenze, infatti, la Corte, muovendo dal presupposto che il rapporto del socio lavoratore con la cooperativa non è riconducibile al lavoro subordinato, aveva escluso tali lavoratori dalla fruizione del trattamento di fine rapporto.

Per quanto attiene la compatibilità dell'intervento alla luce delle competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, va sottolineato che la materia del controllo e della vigilanza sulle società cooperative, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *r*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, rientra nelle competenze rimaste all'Amministrazione dello Stato e non devolute alle regioni.

Relativamente all'impatto amministrativo delle disposizioni introdotte sugli assetti organizzativi della pubblica amministrazione, si segnala l'attribuzione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *e*), alla Direzione provinciale del lavoro dei compiti in materia di certificazione dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa, in alternativa all'ente bilaterale istituito dagli accordi collettivi.

Sempre in tale ambito è prevista altresì l'istituzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *m*), di un Albo nazionale delle società cooperative, articolato per province e tenuto presso le Direzioni provinciali del lavoro, che sostituisce l'attuale registro prefettizio.

Si evidenzia inoltre il ricorso allo strumento della delega legislativa per la definizione di una compiuta normativa in materia di trattamento previdenziale dei soci delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e delle cooperative sociali, di «certificazione» dei rapporti di lavoro in cooperativa (articolo 6), nonché di vigilanza in materia di cooperazione (articolo 7).

Si segnala, da ultimo, all'articolo 7, comma 1, lettera *p*), fra i criteri di delega, l'individuazione degli effetti abrogativi impliciti delle disposizioni introdotte in materia di vigilanza sulle cooperative e la loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Soci lavoratori di cooperativa)*

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3. I soci lavoratori di cooperativa stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo ulteriori e distinti rapporti di lavoro sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti

di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

Art. 2.

*(Libertà sindacale del socio lavoratore di cooperativa)*

1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Art. 3.

*(Trattamento economico del socio lavoratore)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in de-

roga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 4.

*(Disposizioni in materia previdenziale)*

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti di attuazione per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ad emanare provvedimenti in materia previdenziale per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, tenuto conto degli accordi intervenuti tra le parti.

Art. 5.

*(Altre normative applicabili  
al socio lavoratore)*

1. Ai trattamenti economici di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*), si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2120 del codice civile, dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonchè dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

3. Le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario e la promozione dell'impiego si intendono applicabili nei confronti dei soci lavoratori dipendenti delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti e alle condizioni già previste dalle vigenti disposizioni per i soci lavoratori dipendenti.

4. Le controversie inerenti ai rapporti di lavoro del socio lavoratore con la cooperativa rientrano tra quelle previste dall'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile. Lo statuto può prevedere l'adozione di una procedura arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La composizione del collegio arbitrale deve comunque contemplare una rappresentanza paritetica delle parti.

#### Art. 6.

##### *(Certificazione del regolamento e dei rapporti di lavoro in cooperativa)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione del regolamento, nonché dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) disciplina da parte della cooperativa, con apposito regolamento, approvato dall'assemblea, del tipo di rapporto e delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci. Il regolamento deve in ogni caso disciplinare:

1) in caso di rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla

contrattazione collettiva applicabile, gli istituti normativi fondamentali quali le modalità di attribuzione delle qualifiche e delle mansioni, la disciplina degli orari di lavoro ed i periodi di riposo, il regime disciplinare, le ipotesi di recesso dal rapporto, tenuto conto delle disposizioni dello statuto o della legge che disciplinano la perdita o il mantenimento dello stato di socio. Può, infine, prevedere le specifiche modalità di applicazione degli istituti in sede aziendale tenuto conto dello stato di socio;

2) in caso di altri tipi di rapporti di lavoro, tenuto conto della trattazione collettiva applicabile, l'oggetto delle prestazioni lavorative svolte a tale titolo, i criteri di determinazione del corrispettivo ed i tempi della sua corresponsione, la disciplina dei rimborsi spese, i poteri e le forme di controllo della cooperativa sull'esecuzione della prestazione lavorativa, le ipotesi di recesso dal rapporto, tenuto conto delle disposizioni dello statuto o della legge che disciplinano la perdita o il mantenimento dello stato di socio;

*b)* al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, possibilità dell'assemblea della cooperativa di deliberare un piano di crisi aziendale;

*c)* sottoposizione del piano di cui alla lettera *b)* alla procedura di certificazione e possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci previsti dall'articolo 3. Efficacia della riduzione temporanea del trattamento anche ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Divieto per l'intero periodo di durata del piano della distribuzione tra i soci degli eventuali utili conseguiti nella gestione dell'impresa. Alternativa, durante i periodi di crisi, fra la riduzione di trattamenti economici e l'utilizzo di benefici derivanti dalle leggi per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del salario;

*d)* al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, possibilità dell'assemblea della

cooperativa di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

e) individuazione dell'organismo preposto alla certificazione nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle associazioni nazionali del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

f) specificazione da parte delle disposizioni in materia di certificazione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e dei criteri di tenuta e conservazione della relativa documentazione;

g) in caso di controversia sulla corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione oggetto della certificazione, ovvero sulla qualificazione del rapporto, obbligo per le parti di rivolgersi all'organismo competente per la certificazione per un tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 410 e seguenti e 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo restando il diritto di adire successivamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, che si esprime anche tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in sede di tentativo di conciliazione;

h) valenza sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, anche verso terzi, solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento e quanto di fatto realizzato nello svolgimento della prestazione lavorativa;

i) verifica delle presenti disposizioni in materia di certificazione, dopo dodici mesi dalla loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni ed organizzazioni sindacali di cui alla lettera e).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera i), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

#### Art. 7.

##### *(Vigilanza in materia di cooperazione)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a p) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la

gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonchè ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè, ove prevista, della certificazione di bilancio;

c) effettuazione della vigilanza da parte dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;

d) svolgimento della vigilanza mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e c), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;

e) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qua-

lora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

f) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

g) definizione della figura dell'addetto alle revisioni cooperative, da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

h) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;

i) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;

l) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle Associazioni nazionali

di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera *d*) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

*m*) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera *b*);

*n*) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;

*o*) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza;

*p*) abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con la presente legge.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

